



# COMUNE DI LUCOLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

Via Francesco Saverio Gualtieri n. 10

67045 Lucoli (Aq)

email: [poliziale@comune.lucoli.aq.it](mailto:poliziale@comune.lucoli.aq.it)

pec: [poliziale.lucoli.aq@legalmail.it](mailto:poliziale.lucoli.aq@legalmail.it)

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 10 DEL 03-03-2025

Lucoli, li 03-03-2025

Registro Generale n. 16

### ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 10 DEL 03-03-2025

**Oggetto: Ordinanza di sospensione della circolazione stradale nei centri abitati ricadenti sulla Strada Provinciale Silvapiana e sulla S.S. 584 in occasione della gara ciclistica internazionale per professionisti denominata "Tirreno Adriatico" in programma per il giorno 13 marzo 2025 dalle ore 12:40 fino al termine della gara ciclistica.**

#### Il Responsabile del Servizio

**Premesso che** il giorno 13 marzo 2025 il territorio del Comune di Lucoli sarà interessato dal transito della gara ciclistica internazionale per professionisti denominata "Tirreno Adriatico";

**Preso atto che** l'Ente organizzatore "R.C.S. Sport" con sede in Milano in via Rizzoli n. 8, con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 06/02/2025 al n. 703 ha trasmesso la documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione della gara ciclistica da parte della Provincia di Pisa e ha allegato la planimetria con l'elenco delle strade che verranno percorse e l'orario approssimativo di passaggio;

**Considerato che** il passaggio sul territorio del Comune di Lucoli ed in particolare sulla Strada Provinciale Silvapiana e sulla S.S. 584 è previsto tra le ore 13:09 e le ore 14:17;

**Considerato altresì che** l'Ente organizzatore ha richiesto specifica deroga e relativa emissione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari per consentire il regolare e sicuro svolgimento della corsa ed in particolare la sospensione del traffico per la circolazione dei veicoli sulle strade interessate alla manifestazione almeno a partire da **30 minuti prima del passaggio** della gara considerando la media più veloce riportata sulla cronotabella fino al passaggio dell'automezzo "Fine gara ciclistica" e relativa ordinanza e posa dei divieti di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata;

**Richiamata** la nota della Prefettura di L'Aquila acquisita al protocollo di questo Ente in data 06/02/2025 al n. 703 con la quale ha invitato i Comuni ad emettere le ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale in quanto il provvedimento prefettizio di sospensione del traffico veicolare riguarda esclusivamente i tratti stradali al di fuori dei centri abitati;

**Tenuto conto che** a seguito della riunione congiunta svolta in data 26 febbraio 2025 presso la Prefettura di L'Aquila con le istituzioni interessate, con Ordinanza Sindacale n. 6 del 27/02/2025 è stato istituito il centro operativo comunale di protezione civile;

**Visto** l'articolo 5 co. 3 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) secondo il quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

**Valutata** l'esigenza di garantire la sicurezza dei partecipanti alla gara e contestualmente di garantire la circolazione dei veicoli nel territorio urbano;

**Vista** la circolazione prot. n. 300/A10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 del Ministro dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 6 del 16/05/2023 concernente l'individuazione e la nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale;

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

## **ORDINA**

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. La sospensione temporanea della circolazione stradale nei tratti di strada ricadenti nei centri abitati lungo la Strada Provinciale Silvapiana (S. Andrea – S. Menna) e lungo la S.S. 584 (Casavecchia – Collimento – Casamaina) **per il giorno 13 marzo 2025 dalle ore 12:40 circa fino al passaggio dell'automezzo recante “Fine gara ciclistica”;**
2. L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo la Strada Provinciale ricadente nei centri abitati lungo la Strada Provinciale Silvapiana (S. Andrea – S. Menna) e lungo la S.S. 584 e lungo la S.S. 584 (Casavecchia – Collimento - Casamaina) **per il giorno 13 marzo 2025 dalle ore 9:30 circa fino al passaggio dell'automezzo recante “Fine gara ciclistica”;**

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia, del tratto interessato dal passaggio dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali degli organi preposti alla vigilanza o del personale impiegato;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;
- è fatto obbligo di custodire i cani evitando di lasciarli liberi sulla strada;
- è fatto obbligo ai titolari di aziende agricole di provvedere alla custodia del proprio bestiame ivi compresi i cani da guardiania;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di

polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

### **DISPONE**

L'invio della presente Ordinanza:

- Alla Prefettura di L'Aquila;
- Alla Questura di L'Aquila;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Lucoli;
- Al Responsabile del Servizio Tecnico;

Copia della presente Ordinanza verrà pubblicata sull'Albo Pretorio online dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità previste dall'articolo 74 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, in via alternativa, al T.A.R. dell'Abruzzo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi della L. n. 1034 del 6 dicembre 1971, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Fabio Angelone

---

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/03/2025 al 18/03/2025.

Lucoli lì 03/03/2025

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa Maria Elena Camorchia

*Copia conforme all'originale.*

*Lucoli lì 03/03/2025*

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Fabio Angelone